



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

DETERMINA SINDACALE N. 32 DEL 19 DIC. 2012

**OGGETTO:** Costituzione in giudizio presso il Tribunale Civile di Patti avverso l'atto di citazione dei Sigg.ri Lucifero Carmelo e Cardaci Giuseppa nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia minore L.F.  
**-Nomina difensore legale.**

Area Manutenzioni e Protezione Civile n. Ord. della proposta 06 del 19/12/2012

## IL SINDACO

Premesso :

- che con atto del 30/10/2012, notificato a questo Ente in data 08/11/2012, Prot. n.13.393, i Sigg.ri Lucifero Carmelo e Cardaci Giuseppa, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore L.F., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carmelo Occhiuto e Mike Bonomo, hanno citato questo Ente presso il Tribunale di Patti per il giorno 14 marzo 2013, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla minore L.F. a causa del sinistro occorso in data 24.07.2011 nella Via Pantano così come nello stesso richiesti, oltre interessi e rivalutazione, ed inoltre spese, compensi ed onorari del giudizio;
- che con delibera di Giunta Municipale N. 203 del 23/11/2012, è stato deliberato di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi nel giudizio di cui sopra, ed inoltre a provvedere alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione, a cui conferire ampio mandato, per rappresentare e difendere le ragioni e gli interessi del Comune;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere con urgenza alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione onde procedere alla costituzione nel predetto giudizio;

**VISTO** lo schema di disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti derivanti dall'incarico in argomento;

**VISTO** il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

## DETERMINA

- di nominare, per la costituzione in giudizio presso il Tribunale Civile di Patti avverso l'atto di citazione in argomento, prodotto dai dei Sigg.ri Lucifero Carmelo e Cardaci Giuseppa nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia minore L.F., quale difensore legale di questo Ente **l'Avv. Maria Cristina ETTARI** da Capo D'Orlando, al quale viene conferito ampio mandato per rappresentare e difendere le ragioni e gli interessi del Comune;

- di approvare l'allegato schema del disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra le parti che sarà sottoscritto per conto di questo Ente dal responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, titolare di funzioni dirigenziali di cui all'art. 51, comma 3 bis della legge n. 142/1990;
- di dare atto che al suddetto legale sarà corrisposto a titolo di acconto la somma di €. 1.258,40 comprensiva di CPA e IVA, con imputazione in conto competenza del corrente bilancio di previsione, sul cod. 1010203, del capitolo 101 (cod. int. 13800), Voce " Spese per liti, arbitraggi e consulenze" - Codice gestionale 1331.

SINTESI



Basilio Caruso





# COMUNE DI SANT' ANGELO DI BROLO PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98060

C.F. 00108980830

## SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Sant'Angelo di Brolo (di seguito: Comune), con sede in Sant'Angelo di Brolo, Via 1° Settembre, 98060 Sant'Angelo di Brolo, C.F. 00108980830, in persona del Geom. Scaffidi Tindaro Pino, nato a Patti il 15/10/1963, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile di P.O. dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile attribuita dal Sindaco con decreto n. 94 del 21/10/2011, e giusta Determinazione Sindacale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

E

**L'Avv. Maria Cristina Ettari** del Foro di Patti di seguito: legale, con studio in Capo D'Orlando (ME), Residence S.Lucia, n. 27/c C.F. TTRMCR75L52F158K;

Premesso :

- che con atto del 30/10/2012, notificato a questo Ente in data 08/11/2012, Prot. n.13.393, i Sigg.ri Lucifero Carmelo e Cardaci Giuseppa, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore L.F., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carmelo Occhiuto e Mike Bonomo, hanno citato questo Ente presso il Tribunale di Patti per il giorno 14 marzo 2013, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla minore L.F. a causa del sinistro occorso in data 24.07.2011 nella Via Pantano così come nello stesso richiesti, oltre interessi e rivalutazione, ed inoltre spese, compensi ed onorari del giudizio;
- che con delibera di Giunta Municipale N. 203 del 23/11/2012, è stato deliberato di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi nel giudizio di cui sopra, ed inoltre a provvedere alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione, a cui conferire ampio mandato, per rappresentare e difendere le ragioni e gli interessi del Comune;
- che il Sindaco con Determina Sindacale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Maria Cristina Ettari da Capo D'Orlando, a cui affidare l'incarico della difesa di questo Ente nel giudizio in parola, con contestuale approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) L'incarico ha per oggetto la costituzione nel giudizio di cui sopra, proposto dai Sigg.ri Lucifero Carmelo e Cardaci Giuseppa, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore L.F., presso il Tribunale di Patti, con ampio mandato, di rappresentare e difendere le ragioni e gli interessi del Comune;
- 2) Si pattuisce tra le parti, che per l'incarico di cui alla presente convenzione il compenso da corrispondere sarà calcolato applicando i minimi tariffari previsti dalle nuove tariffe professionali, quantificandolo in via presuntiva in €. **6.155,29** (comprensivo di IVA e CPA), giusta pre-parcella di data 04.12.2012, la stessa potrà subire variazione per altre attività allo stato non prevedibili;

Resta comunque inteso che, la superiore somma sarà in ogni caso corrisposta sulla base dell'attività effettivamente espletata, inoltre, il compenso da corrispondere viene parametrato al raggiungimento dei seguenti obbiettivi:

- a) in caso. esito del giudizio totalmente favorevole al Comune e condanna della controparte alle spese di giudizio, sarà corrisposta l'intera somma come sopra pattuita;
- b) in caso di esito del giudizio parzialmente favorevole al Comune e condanna della controparte alle spese di giudizio, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 10%;
- c) in caso di esito del giudizio totalmente favorevole al Comune con spese compensate fra le parti, la somma come sopra pattuita, sarà corrisposta decurtata del 10%;
- d) in caso di soccombenza del Comune con spese di giudizio compensate fra le parti, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 15%;
- e) in caso di soccombenza del Comune con spese di giudizio a totale carico del Comune, gli onorari come sopra pattuiti, saranno corrisposti decurtati del 20%;
- f) In caso di estinzione o abbandono della lite, la somma come sopra pattuita, sarà adeguata alla attività già svolta e gli onorari decurtati del 20%.

3) Il legale si obbliga:

- a) non azionare procedure monetarie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che siano trascorsi almeno due anni dalla regolare richiesta di pagamento;
- b) di non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune, oltre a dichiarare di non averne pregressi;

Per il sostegno delle prime spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € **1.258,40** (euro milleduecentocinquantaquattro ) comprensiva di CPA e IVA, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi, salve eventuali ulteriori spese e di cui al successivo punto 5 del presente disciplinare.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale, non appena ne abbia contezza dovrà comunicare al Comune:

- 1) che la somma prevista per l'espletamento dell'attività professionale è divenuta insufficiente;
- 2) che è necessario procedere ad effettuare una suppletiva previsione in virtù di un nuovo prospetto di parcella che il legale si impegna ad inviare tempestivamente;

Il Comune non appena ricevuta la suddetta comunicazione dovrà immediatamente informare il legale se intende effettuare la nuova previsione o se intende rinunciare alle prestazioni professionali e, in tal caso, dovrà espressamente e immediatamente revocare l'incarico al legale affinché tale revoca possa essere prodotta in giudizio.

In ogni caso il legale si impegna, ai sensi dell'art. 85 c.p.c. anche senza essere all'uopo autorizzato, a porre in essere tutti gli atti che ritenga necessari, indifferibili ed urgenti nell'interesse del Comune e soprattutto nel superiore interesse pubblico, sino alla sua sostituzione in giudizio, anche qualora per il pagamento di tali prestazioni il Comune non delibererà di assumere nessun nuovo, ulteriore impegno di spesa.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della suprema Corte – in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento del l'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcella per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcella ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuali responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

8) Il comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

13) Il predetto legale si impegna ad rispettare le disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali ecc., approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegato alla deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008 e pubblicato sulla GURI n. 275 del 24/11/2008.

14) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

15) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e nei termini di legge. Il Foro competente è quello di Patti.

16) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Sant'Angelo di Brolo  
Il Responsabile dell'Area  
Manutenzioni e Protezione Civile  
(Tindaro Pino Geom. Scaffidi)

Il Professionista  
( Avv. Maria Cristina Ettari )

Data \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

Per il Comune di Sant'Angelo di Brolo  
Il Responsabile dell'Area  
Manutenzioni e Protezione Civile  
(Tindaro Pino Geom. Scaffidi)

Il Professionista  
( Avv. Maria Cristina Ettari )

Data \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

In ordine alla acclusa proposta di determinazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 19/12/2012

IL RESPONSABILE

*Scuffl*

IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 18/12/2012

IL RESPONSABILE  
IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data 18/12/2012

IL RESPONSABILE  
IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
CON FUNZIONI DIRIGENZIALI  
RAG. NUNZIO CONICA

## IL SINDACO

VISTA la proposta che precede;  
VISTO l'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 così come integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, il quale riserva al Sindaco tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza degli altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti;  
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTI i pareri favorevoli e le attestazioni contestualmente sopra espressi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23 dicembre del 2000, n. 30;  
VISTE le altre vigenti disposizioni di leggi in materia;  
RITENUTO di dover provvedere in merito;  
VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

## DETERMINA

- Di assumere definitivamente, acquisiti i pareri favorevoli di rito, la proposta di determina sopra riportata che si intende qui ad ogni effetto di legge integralmente trascritta

Il Sindaco

